

(N. 1832)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 gennaio 1957 (V. Stampato n. 2615)

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(ZOLI)

col **Ministro del Tesoro**

(MEDICI)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(COLOMBO)

col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(CORTESE)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(MATTARELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 25 GENNAIO 1957

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1363, concernente la riduzione da 42° a 40° alcoolici del limite minimo di gradazione reale a 15° C per le acquaviti di cui alla tabella (voce ex 200-*a*) allegata al decreto presidenziale 14 luglio 1954, n. 422, e la riduzione del dazio doganale per le macchine rotative a rotocalco per la stampa di giornali e di altre pubblicazioni periodiche.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1363, concernente la riduzione da 42° a 40° alcolici del limite minimo di gradazione reale a 15°-C per le acquaviti di cui alla tabella (voce ex 200-a) allegata al decreto presidenziale 14 luglio 1954, n. 422, e la riduzione del dazio doganale per le macchine rotative a rotocalco per la stampa di giornali e di altre pubblicazioni periodiche, con la seguente modificazione:

« All'articolo 2 si sostituiscono le parole:
" non oltre il 31 dicembre 1958 ", con le parole:
" non oltre il 31 dicembre 1957 " ».

ALLEGATO.

Decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1363, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 317 del 17 dicembre 1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto presidenziale 7 luglio 1950, n. 442, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto presidenziale 14 luglio 1954, n. 422, modificato con decreto presidenziale 23 dicembre 1955, n. 1278, con cui fu stabilito il dazio del 50 per cento per le acquaviti di vini invecchiate da almeno cinque anni ed aventi determinate caratteristiche;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare la gradazione alcolica minima di tali acquaviti, e di ridurre il dazio doganale per le macchine rotative a rotocalco per la stampa di giornali e di altre pubblicazioni periodiche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero;

DECRETA :

Art. 1.

Il limite minimo di gradazione reale a 15°-C per le acquaviti di cui alla tabella allegata al decreto presidenziale 14 luglio 1954, n. 422 (voce ex 200-a), già stabilito in misura non inferiore a 42° alcoolici, è ridotto a 40° alcoolici.

Art. 2.

Il dazio doganale sulle macchine rotative a rotocalco per la stampa di giornali o di altre pubblicazioni periodiche (voce di tariffa ex 1097-e) è temporaneamente ridotto, a non oltre il 31 dicembre 1958, al 12 per cento sul valore.

Il dazio di cui al precedente comma, si applica anche alle macchine, già ammesse alla temporanea importazione, all'atto dello scarico delle relative bollette per l'importazione definitiva.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1956.

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — ZOLI —
MEDICI — COLOMBO — CORTESE
— MATTARELLA.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO.